

## **Ordinanza del DEFR sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale**

### **Modifica del ...**

---

*Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DEFR del 4 luglio 2000<sup>1</sup> sull'ottenimento retroattivo del titolo di una scuola universitaria professionale è modificata come segue:

#### *Ingresso*

visto l'articolo 78 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011<sup>2</sup> sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU);  
visto l'articolo 57 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1997<sup>3</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione;  
visto l'articolo 4 dell'ordinanza del...2015<sup>4</sup> concernente la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario (O-LPSU),

#### *Art. 1 cpv. 1 frase introduttiva, 2 e 3 frase introduttiva*

<sup>1</sup> Presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale nei campi menzionati alle lettere a–f dell'allegato alla O-LPSU sono:

<sup>2</sup> Nei campi specifici menzionati alle lettere h–k dell'allegato alla O-LPSU i presupposti per l'ottenimento di un titolo di scuola universitaria professionale per i detentori di un diploma di scuola specializzata superiore si basano sull'articolo 13 del regolamento del 10 giugno 1999 della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione sul riconoscimento dei diplomi cantonali di scuole universitarie professionali, edizione del 31 agosto 2004.

1 RS **414.711.5**

2 RS ...; FF **2011** 6629

3 RS **172.010**

4 RS ...

<sup>3</sup> Presupposti per il rilascio di un titolo di scuola universitaria professionale nel campo della sanità di cui alla lettera g dell'allegato alla O-LPSU sono:

II

La presente modifica entra in vigore il ... 2015.

... 2014

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca:

Johann Schneider-Ammann